

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO   | Presidente                                                |
| (NA) BENEDETTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) COCCIOLI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MIOLA      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) VERDICCHIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta dell'11/12/2025

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver effettuato, in data 7/04/2025, un bonifico dell'importo di euro 2.110,11 dal proprio conto personale, detenuto presso l'intermediario convenuto, verso un altro conto – anch'esso intestato al ricorrente – radicato presso un intermediario estero, terzo rispetto al presente procedimento.

L'operazione veniva successivamente stornata, ma la somma non veniva riaccreditata sul proprio conto presso l'intermediario convenuto, il quale veniva poi chiuso.

Il ricorrente inviava formale reclamo via *pec* alla banca, senza ricevere risposta.

Pertanto, insoddisfatto dell'interlocuzione prodromica con l'intermediario, egli si è rivolto all'Arbitro, chiedendo il rimborso dell'importo di euro 2.110,11, oltre eventuali interessi e "*spese del reclamo*"; nonché copia della documentazione attestante lo storno e l'attuale destinazione dei fondi.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che la somma oggetto del bonifico in questione è stata correttamente ritrasferita all'istituto di credito estero al quale era destinata.

In particolare, rappresenta che il ricorrente disponeva, in data 7/04/2025, il bonifico *de quo* dal conto, detenuto presso di esso, in favore di un altro conto acceso presso l'intermediario terzo (estero). Tale operazione, tuttavia, veniva, in un primo tempo, respinta da quest'ultimo e ritrasferita al conto radicato presso di esso, ma, successivamente, andava a buon fine, sicché la somma di cui trattasi perveniva definitivamente all'istituto di credito estero al quale era destinata.

Al riguardo, produce la conferma ricevuta da parte dell'istituto di credito (terzo) del fatto che

l'operazione di pagamento sia stata correttamente eseguita sulla base di quanto richiesto, con conseguente riaccredito dell'importo presso il conto ivi detenuto.

Pertanto, essendo stata l'operazione di pagamento correttamente eseguita nei limiti della propria competenza, la resistente ritiene che la richiesta di controparte non possa trovare accoglimento e debba, invece, essere indirizzata all'intermediario terzo, avendo essa correttamente ritrasferito a quest'ultimo l'importo già in data 8/04/2025, come da documentazione allegata e come già comunicato al ricorrente.

Chiede, dunque, di accertare e dichiarare la totale infondatezza della domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, di rigettare il ricorso.

### **DIRITTO**

Il ricorrente contesta l'omesso riaccredito dell'importo relativo a un bonifico (istantaneo), disposto in data 7/04/2025 dal proprio conto, radicato presso l'intermediario convenuto, in favore di un altro conto intestato allo stesso ricorrente presso un intermediario estero terzo, e inizialmente non andato a buon fine.

Detta transazione veniva asseritamente stornata senza riaccredito, mentre il conto corrente veniva estinto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte della resistente.

Al riguardo, la resistente ha rappresentato che, pur essendo stata respinta in un primo momento, l'operazione era andata infine a buon fine con l'accredito della somma in questione presso l'intermediario terzo (estero).

L'istituto terzo, su richiesta dell'intermediario convenuto, ha fornito conferma – come da evidenze in atti – del fatto che l'operazione di pagamento fosse, infine, stata correttamente eseguita, con conseguente riaccredito dell'importo presso il conto ivi detenuto.

La domanda di restituzione della somma in questione non può, dunque, essere accolta.

Con riferimento, poi, alla domanda volta ad ottenere "*copia della documentazione attestante lo storno e l'attuale destinazione dei fondi*", ritiene il Collegio che tale documentazione sia stata già sostanzialmente fornita dall'intermediario con la produzione, nel presente giudizio, dei messaggi interbancari dai quali risulta il trasferimento dell'importo in questione sul conto radicato presso l'intermediario estero.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE